



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 18/12/2010

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il giorno 18.12.2010, alle ore 09:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO e UMBERTO RADICI.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

PASI PIERLUIGI
DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA
COSTA EMILIANO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
MERONI CARLO
TARANTOLA CARLO
CIVIERO ARMANDO
CRESPI ALESSANDRO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO
LIBERALI MARIO
ROBECCHI FRANCESCO

Assenti/Assenti giustificati

TARANTOLA M. GRAZIA

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Considerato che si rende necessario approvare il Regolamento generale delle Entrate comunali, ai sensi dell'art. 3 c. 25 bis del D.L. n. 203/2005, che disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;

Vista la bozza di regolamento, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da n. 26 articoli e sottoposta all'esame della Commissione consiliare consultiva Bilancio e Affari Generali il 17.12.2010;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti i seguenti interventi:

Il Sindaco-Presidente: non avevamo il regolamento specifico sulle entrate, non era stato fatto presente che era bene averlo, precisa che entra in vigore il 1/1/2011, se non si fa ora si è scoperti per l'anno 2011, è perfettibile urgenza per entrata in vigore.

L'Assessore sig. Antonio Serafini: ci si basava solo sulla legge, si propone il regolamento per due motivi, 1) si prevede la possibilità di incassare in proprio la TARSU, senza passare dall'ESATRI, 2) per disciplinare l'istituto della compensazione, (fa un esempio). E' inserita una clausola di salvaguardia, l'art. 6 è diverso rispetto ad altri comuni, sono stati fissati importi minimi dei contributi, all'art. 25, è stato recepito ciò che c'è nell'ICI, per il resto è recepimento delle norme in vigore.

Con voti:

favorevoli n. 12

astenuti n. 4 (Del Ben, Liberali, Crespi e Tarantola C.)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento generale delle Entrate comunali, costituito da n. 26 articoli, qui allegato quale parte integrante del presente atto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

favorevoli n. 12

astenuti n. 4 (Del Ben, Liberali, Crespi e Tarantola C.)

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.



Allegato delibera C.C./G.M.
n. 47 del 18.12.2010

COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 47 DEL 18 DICEMBRE 2010

INDICE

TITOLO PRIMO

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 Definizione delle Entrate Tributarie
Art. 3 Definizione delle Entrate non Tributarie

TITOLO SECONDO

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

- Art. 4 Determinazione delle Aliquote e Tariffe
Art. 5 Agevolazioni, esenzioni fiscali e tariffarie

TITOLO TERZO

GESTIONE E ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 6 Forme di gestione delle Entrate
Art. 7 Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali
Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 9 Dichiarazioni tributarie
Art. 10 Attività di verifica e controllo
Art. 11 Diritto di interpello
Art. 12 Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
Art. 13 Sanzioni
Art. 14 Interessi
Art. 15 Ripetibilità delle spese di notifica
Art. 16 Compensazione

TITOLO QUARTO

CONTENZIOSO

- Art. 17 Contenzioso Tributario

TITOLO QUINTO

RISCOSSIONE, SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO, RIMBORSI, LIMITI DI ESENZIONE.

- Art. 18 Modalità di riscossione delle entrate comunali
Art. 19 Riscossione coattiva delle entrate tributarie
Art. 20 Riscossione coattiva delle entrate non tributarie
Art. 21 Recupero stragiudiziale dei crediti
Art. 22 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art. 23 Sospensione e dilazione del versamento
Art. 24 Rimborsi
Art. 25 Importi minimi riscuotibili

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, provinciali e degli altri enti locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle Entrate Tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Definizione delle Entrate Patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 4

Determinazione delle Aliquote e Tariffe

1. Il Comune determina le aliquote, le tariffe e prezzi con deliberazioni dell'organo competente e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 5

Agevolazioni, esenzioni fiscali e tariffarie

1. Il Comune determina le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi con deliberazioni dell'organo competente e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, l'organo competente, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

TITOLO III

GESTIONE E ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle Entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e secondo i principi dell'art. 23 bis

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133-

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente per la riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza ed ottimale fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4. Devono essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate o comunque affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate; fatta salva la partecipazione di parenti ed affini preesistente alla data di elezione dell'amministratore interessato."

Art. 7

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del Funzionario Responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
5. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni,

- l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.
6. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
7. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 9

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 10
Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 11
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dall'Ente.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 ¹giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

¹ Art. 11 Legge 212/2000

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario Responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il Funzionario Responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 12

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.

6. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 13 Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dagli atti deliberativi in vigore e per quanto disciplinato si rimanda ai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste negli atti deliberativi e nei regolamenti di ogni singola entrata, per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla disciplina in vigore.

Art.14 Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 15 Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni.

2. Le spese di notifica sugli atti di accertamento tributario vengono addebitate al contribuente nei limiti di quanto stabilito con proprio atto dall'Ente, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Art. 16

Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere, anche per il Comune, di attivarsi preventivamente, presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato, per recuperare l'importo .
3. E' ammessa la compensazione dei debiti dovuti dagli utenti al Comune, relativi ad entrate non tributarie, con crediti di natura non tributaria, riconosciuti, certi ed esigibili, vantati dall'Amministrazione nei confronti dei medesimi utenti.
4. Qualora il Comune preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici a persone o ad enti pubblici e privati, da tali concessioni potranno essere detratti i crediti di natura tributaria e non tributaria riconosciuti, certi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
6. Gli eventuali interessi sulle somme da portare in compensazione, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune, ove applicabili e secondo il tasso previsto dalla normativa vigente.
7. Il contribuente che intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, dandone preventiva comunicazione almeno sessanta giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo al Comune.
8. La dichiarazione di cui al comma precedente deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;

- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
9. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
10. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

TITOLO IV

CONTENZIOSO

Art. 17

Contenzioso Tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

TITOLO V

RISCOSSIONE, SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO, RIMBORSI, LIMITI DI ESENZIONE.

Art.18

Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere, sia in base a versamento ordinario che in base ad avviso di accertamento, sono i attraverso una delle seguenti modalità:
 - tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
 - tramite conto corrente postale intestato al Comune;

- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse:
- tramite versamento diretto o bonifico bancario presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite servizio di ricarica virtuale presso esercenti;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e comunque, in caso di pagamento rateale, le singole rate devono essere arrotondate in modo da arrivare all'importo totale dovuto.

Art. 19

Riscossione coattiva delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.
6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20

Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 21

Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il

Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

2. A tal fine il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 22

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio competente e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio competente verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 10,33 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio competente può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati fallite, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 23

Sospensione e dilazione del versamento

1. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, previa analisi della situazione patrimoniale e

finanziaria del soggetto debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

3. In caso di mancato pagamento di una sola delle rate nei termini, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
4. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, il Comune può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria

Art. 24

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune.

Art. 25

Importi minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ai limiti specifici previsti nei singoli regolamenti e dalle norme vigenti per

l'esecuzione dei versamenti, fatto salvo quanto previsto dal regolamento Ici il quale prevede che il versamento può non essere effettuato se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, dopo l'effettuazione dell'arrotondamento per difetto o per eccesso, è uguale o inferiore ad € 9,00#;

2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 10,33# comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo fatte salve diverse e successive disposizioni normative in materia. Tale limite non viene considerato per l'imposta Comunale sugli Immobili.
3. Per le cifre riscuotibili tramite iscrizione a ruolo il limite minimo rimane quello previsto dalla normativa vigente attualmente pari a € 10,33# fatte salve diverse e successive disposizioni normative in materia
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.12.2010 DELIBERA NR. 47
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li, 18.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. dr.ssa Antonia Schiapacassa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.

IL REVISORE DEL CONTO

li

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13/01/2011 al 28/01/2011.

Rosate, 13/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 24/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 13.01.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO

di Dott.ssa Annalisa Fiori.

